



Ministero dell'Istruzione

Criteri e parametri per l'assegnazione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

IL MINISTRO

- VISTO** l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA** la legge 10 Marzo 2000, n. 62 recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 601, come modificato dall'art. 7, comma 37, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- CONSIDERATO** che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** il decreto ministeriale del 1° marzo 2007, n. 21, attuativo del ripetuto art. 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006, che determina i criteri e i parametri per le assegnazioni dirette alle istituzioni scolastiche della dotazione finanziaria essenziale, di cui all'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblica di istruzione e formazione, a valere sui “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 7, commi 33 e 34, relativo all'assoggettamento delle istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria Unica;
- VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, relativi ai Regolamenti concernenti il riordino, rispettivamente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei,



Ministero dell'Istruzione

resi ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- VISTO** l'articolo 1, comma 11 della legge 13 luglio 2015, n.107 che ha previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, definiti con il decreto ministeriale del 1° marzo 2007, n. 21;
- VISTO** il decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 834, che stabilisce i criteri ed i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui all'art. 1, comma 601 della legge n. 296/2006 a decorrere dall'anno scolastico 2016-17;
- VISTO** il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione;
- VISTO** in particolare l'art.1, commi 504 e 505 della citata legge n. 178, del 2020 che, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, stanza 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del summenzionato art. 1, comma 504 della legge n. 178 del 2020, *con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”*;
- VISTO** il DM n. 47 del 01.03.2021 dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'istruzione;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO** il Decreto dipartimentale n.20 del 16 marzo 2021 con il quale vengono ripartite ed assegnate in termini di competenza, cassa e residui, le risorse finanziarie al Direttore Generale preposto alla “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” la titolarità dei capitoli di cui agli allegati A e A1;
- RITENUTO** pertanto necessario fissare criteri e parametri per l’assegnazione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse di cui all’art. 1, comma, 505 della legge n. 178 del 2020;
- VISTA** l’ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52, concernente “*Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTA** l’ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53, relativa agli “*Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTA** l’ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 54, recante “*Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021*”;

DECRETA

Art. 1

(Destinatari del finanziamento)

Le risorse finanziarie, pari a 30 milioni di euro, stanziare con legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzate a garantire, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, sono destinate alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale d’istruzione sedi di esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 2

(Fondo per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione in presenza e in sicurezza)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, riferite al “Fondo per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione in presenza e in sicurezza” sono individuate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto del grado d’istruzione, del numero di studenti e di unità di personale coinvolti nelle operazioni di svolgimento dell’esame di Stato, secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle allegate Tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.



Ministero dell'Istruzione

2. Le risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente erogazione alle scuole medesime secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 3

(Monitoraggio sugli esiti delle misure)

Entro 3 mesi dalla data di efficacia del presente decreto, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione, in raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione per la parte di propria competenza, anche avvalendosi degli Uffici scolastici regionali, predispone una relazione al Ministro dell'istruzione sugli esiti delle misure adottate con il presente decreto, in termini di impiego delle risorse stanziare.

Il presente decreto è comunicato ai competenti organi di controllo secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell'Istruzione

Tabella A – Criteri e parametri per calcolare il fabbisogno per dotare le scuole di dispositivi di protezione e di igiene personale

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE	Parametro Unitario (euro)
Numero degli alunni candidati agli esami di Stato del I e II ciclo (in OF)	0,60
Numero del personale scolastico coinvolto	0,60

Tabella B - Criteri e parametri per calcolare il fabbisogno per disinfezione o sanificazione dei locali scolastici

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE	Parametro Unitario (euro)
Numero di plessi della scuola secondaria di I grado	1.000,00
Numero di plessi della scuola secondaria di II grado	1.400,00